

## Corte Costituzionale

### **Ordinamento penitenziario**

#### **La decisione**

*E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Magistrato di Sorveglianza di Roma nei confronti del Ministro della Giustizia, relativamente al rifiuto, da parte di quest'ultimo, di ottemperare a un provvedimento del primo diretto a tutelare il diritto all'informazione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.*

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA (15 febbraio 2012) 20 febbraio 2012 n. 46 - Pres. QUARANTA - Rel. SILVESTRI

#### **Il commento a prima lettura**

1. Con la pronuncia in oggetto la Corte Costituzionale ha ammesso il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dal Magistrato di Sorveglianza di Roma contro il Ministro della Giustizia, al fine di sentir dichiarare che non spetta a questi disporre che non venga data esecuzione a un provvedimento del predetto magistrato, che abbia statuito in via definitiva che un determinato comportamento dell'Amministrazione penitenziaria è lesivo di un diritto del detenuto reclamante.

La vicenda prese origine dall'oscuramento di due canali televisivi, per i detenuti soggetti al 41 *bis* all'interno del carcere di Rebibbia, disposto dal Direttore generale del Ministero della Giustizia.

Tale provvedimento era stato annullato dal Magistrato investito del successivo reclamo, con conseguente ordine di ripristino della programmazione in questione, sul presupposto della avvenuta violazione del diritto soggettivo dei detenuti ad essere informati, come riconosciuto dall'art. 21 Cost. ed espressamente garantito dagli artt. 18 e 18 *ter* ord. pen.

Ma l'Amministrazione non provvide a riattivare i segnali di «Rai Storia» e di «Rai Sport», decidendo con decreto di non dare esecuzione a detto provvedimento del Magistrato di Sorveglianza.

Di qui la proposizione del conflitto ad opera di quest'ultimo.

**2.** La Corte ha reputato ammissibile il conflitto, ricorrendone i requisiti sia soggettivo che oggettivo.

E' infatti legittimato a promuoverlo il soggetto ricorrente, trattandosi di organo giudiziario che svolge funzione giurisdizionale nell'ambito della originaria procedura di reclamo.

Parimente legittimato sul versante passivo il Ministro della Giustizia, in quanto titolare delle competenze inerenti all'esecuzione delle pene detentive.

Sotto il profilo oggettivo, inoltre, sussiste la rilevanza costituzionale del conflitto, avendo lamentato il Magistrato ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni come costituzionalmente riconosciuta e tutelata (artt. 2, 3, 24 e 113 Cost.), in quanto organo titolare della giurisdizione in materia di diritti dei detenuti e di eventuali loro violazioni ad opera dell'Amministrazione Penitenziaria.